

REGOLAMENTO (PARTE 1 – IN VIGORE DAL 1/1/2023)

ART. 1 PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del “Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare”, in breve “FAS” o Fondo, costituito l’11 novembre del 1933 fra i dipendenti della allora Banca Mutua Popolare di Verona e adottato ai sensi dell’art. 21 dello Statuto.

Esso può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, secondo quanto stabilito dallo Statuto all’art. 23, lett. h), g).

È possibile reperire una copia del presente Regolamento, comprensivo degli allegati e della normativa di riferimento, all’interno del sito internet del FAS.

ART. 2 DIRITTO DI ISCRIZIONE

2.1 DEFINIZIONE-IDENTIFICAZIONE DI SOCIO E BENEFICIARI

Socio è colui che partecipa alla vita dell'associazione e ne condivide gli scopi istituzionali, come identificato all’art. 5 dello Statuto.

Possono essere inclusi tra i beneficiari delle prestazioni i familiari/congiunti indicati all’art. 6 dello Statuto.

2.2. INSORGENZA DEL DIRITTO ALL’ADESIONE

Per insorgenza del diritto all’adesione si intende il momento in cui vi sono le condizioni per il Socio e/o i suoi familiari di poter volontariamente aderire del Fondo e perciò la possibilità di presentare la domanda di iscrizione (3.1) e di beneficiare delle prestazioni. L’insorgenza del diritto a aderire ed a beneficiare delle prestazioni può avvenire in tempi diversi qualora vi sia una adesione tardiva (3.2).

2.3 INSORGENZA DEL DIRITTO ALL’ADESIONE PER I SOCI

La data di insorgenza del diritto all’adesione dei Soci è indicata nell’allegato 1.

2.4 INSORGENZA DEL DIRITTO PER I FAMILIARI/CONGIUNTI

La data di insorgenza del diritto all’adesione dei familiari e congiunti è indicata nell’allegato 1.

Per quanto riguarda i genitori conviventi con il Socio, si precisa che:

- a) qualora il genitore vedovo superstite sia nello stesso stato di famiglia del Socio, valgono le limitazioni di reddito indicate nell’allegato 2;
- b) qualora entrambi i genitori del Socio siano ambedue nello stesso stato di famiglia del Socio, valgono con le limitazioni complessive di reddito indicate nell’allegato 2.

ART. 3 ADESIONE

3.1 MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'ammissione a Socio e l'adesione di eventuali familiari dello stesso si ottiene con domanda scritta, a mezzo apposito modulo approvato dal Consiglio di Amministrazione e corredato della documentazione richiesta dal Fondo.

La domanda deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione entro 90 gg. dall'insorgere del diritto, dalla cui data decorre l'iscrizione, e dovrà comprendere l'elenco degli eventuali familiari conviventi per i quali si chiede l'adesione al Fondo.

3.2 ADESIONI TARDIVE

Richieste oltre il termine previsto, per sé o per familiari aventi diritto, verranno accolte a fronte del versamento dei contributi e degli oneri a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto; le prestazioni saranno erogate solo per spese sostenute a partire dalla data di accoglimento della richiesta d'iscrizione.

3.3 VARIAZIONI

Ogni variazione relativa ai componenti del nucleo familiare, che continuano a godere del diritto all'assistenza oppure che cessano, deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla variazione intervenuta.

Ogni variazione che comporti il diritto all'adesione o la fine del diritto stesso, decorre dalla data dell'insorgenza (allegato 1).

La comunicazione dovrà essere corredata dell'idonea documentazione richiesta.

3.4 REISCRIZIONE

Per una sola volta e solo per sé è concesso al Socio dimessosi dal Fondo di presentare domanda di reinscrizione, previo il versamento di un premio di entrata stabilito dal Consiglio di Amministrazione e pari almeno ai contributi arretrati non versati.

La reinscrizione del Socio è ammessa quando sia trascorso un periodo minimo di due anni dal recesso.

Non potrà essere presentata dal Socio domanda di adesione per i familiari iscritti e cancellati dal Fondo, a seguito di richiesta volontaria di recesso o per dimissioni del Socio stesso.

ART. 4 PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ISCRITTO

La perdita di condizione di iscritto avviene nei casi e con le modalità previste dall'art. 8 dello Statuto nonché del presente Regolamento (per una sintesi si veda l'allegato 1).

4.1 CESSAZIONE

Con il termine cessazione si intende per il Socio in servizio il venir meno del rapporto di lavoro oppure il decesso per quanto attiene ad ogni iscritto.

Nel caso di cessazione del rapporto lavorativo (ad esclusione delle ipotesi di pensionamento o accesso al Fondo di Solidarietà di cui all'art. 5 dello Statuto) il Socio e l'intero suo nucleo familiare non ha più diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo, a decorrere dalla data della chiusura del rapporto di lavoro, comunicata al FAS dagli uffici competenti delle aziende di cui i Soci siano dipendenti. Per i decessi viene richiesto che i familiari inviino al FAS entro 90 gg. il certificato di morte.

4.2 RECESSO/DIMISSIONE

Per il Socio, con il termine dimissione si intende la volontaria richiesta di recesso dal Fondo. Le dimissioni del Socio comportano il recesso e quindi la cancellazione di tutto il nucleo familiare.

Per i familiari del Socio si considera recesso il venir meno delle condizioni previste dallo Statuto (art. 6) o dal Regolamento (art. 2.4), nonché la richiesta volontaria da parte del Socio di cancellazione dal Fondo di un familiare iscritto.

La cancellazione avviene con gli strumenti e le indicazioni predisposte dal Fondo e ha effetti dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione delle dimissioni da parte del Fondo.

4.3 SOSPENSIONE

Con il termine sospensione si intende la condizione del Socio e/o dei suoi familiari iscritti per i quali, a seguito di quanto disposto dall'art. 8 b) e 9 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato un periodo di sospensione dai benefici del Fondo, mantenendo comunque il pagamento della contribuzione. La data di inizio e la data di fine della sospensione vengono stabilite da delibera del Consiglio di Amministrazione.

4.4 ESCLUSIONE

Per esclusione si intende l'atto formalizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione per cui un Socio o un suo familiare iscritto o l'intero nucleo familiare iscritto sono espulsi dal Fondo ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 dello Statuto. Gli interessati, trascorsi sei mesi dalla notifica della delibera ovvero dalla conoscenza dell'esclusione, non possono far valere alcun tipo di ricorso.

4.5 CASO SPECIFICO

Si precisa che il genitore già aderente al FAS e trasferito in Strutture Residenziali per anziani (CRI, RSA, RP...) può rimanere iscritto contribuendo in base al reddito stabilito nell'allegato 2.

ALLEGATO 1

ADESIONE AL FAS

DATA DI INSORGENZA DEL DIRITTO ALL'ISCRIZIONE E PERDITA DI CONDIZIONE DI ISCRITTO

SOGGETTO	DECORRENZA ISCRIZIONE	PERDITA CONDIZIONE ISCRITTO*
Soci		
Dipendente in servizio (con contratto della durata di almeno un anno)	<ul style="list-style-type: none"> Data di assunzione (a prescindere da eventuali successive cessioni di contratto all'interno del Gruppo) 	Su richiesta del Socio (recesso) o in caso di dimissioni o licenziamento o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Dipendente in assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> La partecipazione al Fondo prosegue senza soluzione di continuità 	Su richiesta del Socio (recesso) o in caso di dimissioni o licenziamento o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Dipendente, iscritto per almeno 3 anni al Fondo, che abbia lasciato o lasci il servizio per pensionamento o adesione al Fondo di Solidarietà o per invalidità ai sensi dell'art. 5 dello Statuto	<ul style="list-style-type: none"> Data di cessazione dal servizio. La partecipazione al Fondo prosegue senza soluzione di continuità. 	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Dipendenti di aziende (o rami d'azienda) che perdano la condizione di appartenenza al Gruppo a seguito di cessione di azienda o ramo d'azienda, in presenza di accordo collettivo con i requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto	<ul style="list-style-type: none"> Data del trasferimento d'azienda 	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso.
Familiari		
Coniuge convivente con il Socio (non separato/divorziato)	<ul style="list-style-type: none"> Data del matrimonio (se avvenuto successivamente alla data di assunzione) Data di assunzione (se avvenuta successivamente alla data del matrimonio) 	<p>Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso.</p> <p>In caso di separazione e divorzio il Socio è tenuto a darne prontamente comunicazione al Fondo.</p>

Convivenze registrate ed unioni civili, ai sensi della normativa italiana vigente	<ul style="list-style-type: none"> • decorre per le convivenze di fatto registrate dalla data di accoglimento/annotazione da parte del comune della dichiarazione dei conviventi; per le unioni civili dalla data di costituzione delle stesse • (decorrenza iscrizione non anteriore al 1° luglio 2017) 	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Figlio/a del Socio	<ul style="list-style-type: none"> • Data di nascita (se successiva alla data di assunzione) • Data di assunzione (se successiva alla data di nascita) 	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del Socio antecedente i 35 anni o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Figli del coniuge del Socio di età inferiore ai 35 anni nati prima dell'unione con il Socio	<ul style="list-style-type: none"> • Data del matrimonio • Data di inizio convivenza con il figlio del coniuge se il matrimonio è celebrato prima della convivenza • (decorrenza iscrizione non anteriore al 01/07/2012) 	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del Socio antecedente i 35 anni o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Coniuge superstite** del Socio	<ul style="list-style-type: none"> • Data di decesso del Socio 	Su richiesta del superstite o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Figli superstiti** del Socio	<ul style="list-style-type: none"> • Data di decesso del Socio 	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del superstite antecedente i 35 anni o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Figlio/a del Socio con invalidità maggiore o uguale al 70%	<ul style="list-style-type: none"> • Data di nascita (se successiva alla data di assunzione) • Data di assunzione (se successiva alla data di nascita) 	Su richiesta del Socio (recesso) o in caso di decesso o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto
Genitore vedovo superstite nello stesso stato famiglia del socio con reddito complessivo non superiore a quello previsto dalla fascia 3	<ul style="list-style-type: none"> • Data di inizio della convivenza con il Socio 	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso

Genitori conviventi con il Socio (con la somma dei due redditi complessivi non superiore al doppio di quanto previsto dalla fascia 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Data di inizio della convivenza con il Socio • Data di assunzione (se avvenuta successivamente alla data di inizio convivenza) • (data decorrenza iscrizione non anteriore al 01/01/2023) 	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Figli adottivi del Socio	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione nazionale: data di ingresso in famiglia (desunta dal provvedimento di adozione); • Adozione internazionale: data di ingresso in Italia (desunta da documentazione ufficiale) 	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del Socio antecedente i 35 anni o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso.
Minore in affidamento familiare	<ul style="list-style-type: none"> • Data del provvedimento di affidamento (desunta dalla documentazione del Tribunale dei minori) 	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del Socio antecedente i 35 anni o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di cessazione dell'affidamento, o di decesso.
Figli non conviventi	<ul style="list-style-type: none"> • Data di nascita (se successiva alla data di assunzione) • Data di assunzione (se successiva alla data di nascita) • (decorrenza iscrizione non anteriore al 01/07/2012) 	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del Socio antecedente i 35 anni o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso

* rif. art. 8 Statuto "Perdita o sospensione della condizione di iscritto"

** già iscritti al Fondo

ALLEGATO 2

ADESIONE AL FAS: CONTRIBUZIONE (le norme indicate fanno riferimento al Regolamento come modificato il 5 luglio 2021 ed in fase di revisione a seguito dell'approvazione dello Statuto ed entrato in vigore il 1° gennaio 2023)

SOCI IN SERVIZIO

- QUOTA D'INGRESSO 150,00 euro (decorrenza 1° gennaio 2010)
- CONTRIBUTO MENSILE 1% sulla base imponibile determinata all'art. 2, lett. c) punto 1 del regolamento del
- CONTRIBUTO ANNUO 30,00 euro (decorrenza anno 2010)

SOCI IN QUIESCENZA

- CONTRIBUTO MENSILE - Decorrenza gennaio 2010 e fino all'anno 2017: 1% sulla base imponibile determinata all'art. 2, lett. c) punto 2.1
- Decorrenza gennaio 2018: per i soci in quiescenza 1,6% sulla base imponibile determinata all'art. 2 lett c) punto 2.2.1; per personale nel FdS e soci con differimento della pensione: 1% della base imponibile determinata all'art. 2, lett c) punto 2.2.2
- CONTRIBUTO ANNUO 30,00 euro (decorrenza anno 2010)

FIGLIO INVALIDO SUPERSTITE

- CONTRIBUTO MENSILE 15,00 euro, fino a 18 anni; 22,00 euro da 18 anni (decorrenza 1° luglio 2012)
- CONTRIBUTO ANNUO 30,00 euro (decorrenza anno 2020)

FIGLIO INVALIDO

- QUOTA D'INGRESSO 75,00 euro (decorrenza 1 gennaio 2010)
- CONTRIBUTO MENSILE 15,00 euro, fino a 18 anni; 22,00 euro da 18 anni (decorrenza 1° luglio 2012)
- CONTRIBUTO ANNUO 30,00 euro (decorrenza anno 2020)

CONIUGE CONVIVENTE E CONVIVENTE REGISTRATO CON CONTRATTO DI CONVIVENZA E UNIONI DI CUI ALLA LEGGE 76/2016;

FIGLI DI ETA' INFERIORE A 35 ANNI (decorrenza modifica età da 30 a 35 anni a partire dal 1.7.2019);

FIGLI DEL CONIUGE DEL SOCIO DI ETA' INFERIORE AI 35 ANNI CONVIVENTI CON IL SOCIO (decorrenza modifica età da 30 a 35 anni a partire dal 1.7.2019);

GENITORI CONVIVENTI FINO ALL'IMPONIBILE FISCALE PREVISTO DALLA FASCIA 3);

CONIUGE SUPERSTITE E FIGLIO SUPERSTITE DI ETA' INFERIORE A 35 ANNI decorrenza modifica età da 30 a 35 anni a decorrere dal 1.7.2019)

• QUOTA D'INGRESSO **75,00 euro (decorrenza 1° gennaio 2010)**

• CONTRIBUTO ANNUO **30,00 euro (decorrenza anno 2020)**

• CONTRIBUTO MENSILE **con decorrenza 1° luglio 2019 secondo la seguente tabella:**

	Reddito complessivo del familiare		Contribuzione mensile
Fascia 1) - figli di età inferiore a 18 anni	da 0,00	a 2.840,51 euro	15,00 euro (*)
Fascia 2) - maggiorenni	da 0,00	a 2.840,51 euro	22,00 euro
Fascia 3)	da 2.840,52	a 10.000 euro	40,00 euro
Fascia 4)	da 10.001	a 18.000 euro	60,00 euro
Fascia 5)	da 18.001	a 30.000 euro	70,00 euro
Fascia 6)	da 30.001	a 50.000 euro	85,00 euro
Fascia 7)	da 50.001	a 100.000 euro	100,00 euro
Fascia 8)	da 100.001 euro		120,00 euro

(*) PER FIGLI di età inferiore a 18 anni APPARTENENTI ALLA FASCIA 1):
Contributo mensile di 15 euro come da Tabella, con un massimo di 45 euro per nucleo familiare.

N.B. La contribuzione dei familiari è applicata con decorrenza GENNAIO-DICEMBRE dell'anno successivo, in riferimento ai redditi dell'anno precedente.